

ACCORDO COLLETTIVO

**PARTE SPECIALE
"GIOCATORI RUGBY"**

**PARTE SPECIALE
RISERVATA TRA LE PARTI**

1. COMPENSO

- 1.1 Ogni singola stagione sportiva prevede un impegno per SOCIETA' e GIOCATORE di 10 (dieci) mesi.
- 1.2 La SOCIETA' si impegna a corrispondere al GIOCATORE il/i seguente/i importo/i concordato/i
- 1° stagione sportiva Euro
- 2° stagione sportiva Euro
- 3° stagione sportiva Euro
- 1.3 La SOCIETA' sarà totalmente responsabile, in caso di irregolarità nella forma di pagamento dovuta al GIOCATORE, in base alla normativa fiscale e tributaria vigente in Italia ed in caso di errati e/o mancati versamenti relativi ad oneri fiscali e/o tributari legati al presente Accordo.
- 1.4 L'importo concordato sarà corrisposto direttamente al GIOCATORE, e/o ad un terzo se previsto espressamente nel presente Accordo, in 10 (dieci) rate mensili il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a partire dal 10 (dieci) agosto.
- 1.5 Il compenso annuo dovuto, non soggetto ad alcuna riduzione e/o sospensione, salvo quanto previsto dal presente Accordo, assorbe ogni emolumento, indennità e/o assegno cui il GIOCATORE abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.

2. PREMI

- 2.1 La SOCIETA' si impegna a corrispondere al GIOCATORE dei premi per risultati particolari che dovranno essere erogati entro giorni 30 (trenta) dal raggiungimento del risultato agonistico prefissato e nel solo caso di partecipazione del GIOCATORE ad almeno il 50% (cinquanta) delle partite disputate.

2.2 *Premi di piazzamento della squadra:*

- 1° stagione sportiva Euro
- Euro
- Euro
- 2° stagione sportiva Euro
- Euro
- Euro
- 3° stagione sportiva Euro
- Euro
- Euro

2.3 *Premi di rendimento del giocatore:*

- 1° stagione sportiva Euro
- Euro
- 2° stagione sportiva Euro
- Euro
- 3° stagione sportiva Euro
- Euro

ACCORDO COLLETTIVO

**PARTE SPECIALE
"GIOCATORI RUGBY"**

2.4 La SOCIETA' potrà ridurre del 50% (cinquanta) i premi suddetti nel caso in cui il GIOCATORE abbia avuto un numero di presenze in campo, a causa di infortuni e/o malattie riconducibili alla preparazione e/o alla partecipazione al gioco del rugby, inferiore al 50% (cinquanta) delle partite giocate.

3. BENEFICI

3.1 La SOCIETA' - *se di seguito espressamente pattuito* - può impegnarsi a fornire al GIOCATORE:

3.2 alloggio
.....
..... per un valore in denaro di Euro

3.3 autovettura
.....
..... per un valore in denaro di Euro

3.4 biglietto aereo
.....
..... per un valore in denaro di Euro

3.5 *altro*
.....
..... per un valore in denaro di Euro

4. RISOLUZIONE ANTICIPATA ACCORDO

4.1 Le Parti possono tuttavia – *se di seguito espressamente pattuito ed in coincidenza con la fine di ogni stagione sportiva* - risolvere anticipatamente il presente Accordo e la Parte, che richiede la risoluzione anticipata, dovrà versare all'altra Parte, a titolo di risarcimento, il/i seguente/i importo/i:

risoluzione anticipata alla fine della 1° stagione sportiva - penale di Euro

risoluzione anticipata alla fine della 2° stagione sportiva - penale di Euro

Letto, confermato e sottoscritto in triplice originale

....., li

Sig.
Presidente pro-tempore Società e/ o delegato

Sig.
Giocatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di aver letto, approvato ed accettato espressamente e senza riserve tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel vigente Accordo collettivo di categoria - Parte Generale (18 articoli) e Parte Speciale 4 articoli) -, così come approvato dall'A.I.R. Associazione Italiana Rugbysti, Associazione alla quale il Giocatore dichiara di aderire.

Sig.
Presidente pro-tempore Società e/ o delegato

Sig.
Giocatore

Giocatore
(firma) Sig
Presidente pro-tempore Società e/ o delegato
(firma) Sig